

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5161 del 28/10/2020
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DETAMB-2018-5497 del 24/10/2018 (rilasciato dal SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con provvedimento Prot. n. 60176 del 29/11/2018) con scadenza di validità in data 28/11/2033, per l'impianto destinato ad attività di Autolavaggio e stazione distribuzione carburanti, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Mulini n. 722 Loc. Savigno , intestato alla ditta AREA 81.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5293 del 27/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5497 del 24/10/2018 (rilasciato dal SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con provvedimento Prot. n. 60176 del 29/11/2018) con scadenza di validità in data 28/11/2033, per l'impianto destinato ad attività di Autolavaggio e stazione distribuzione carburanti, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Mulini n. 722 Loc. Savigno, intestato alla ditta AREA 81.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla ditta AREA 81 (C.F. FRNMHL72P26A726H e P.IVA 02892681202) per l'impianto destinato ad attività di Autolavaggio e stazione distribuzione carburanti, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Mulini n. 722 Loc. Savigno, adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5497 del 24/10/2018 (rilasciato dal SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con provvedimento Prot. n. 60176 del 29/11/2018) con scadenza di validità in data 28/11/2033, originariamente intestato alla medesima ditta, inerente la modifica non sostanziale delle matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell' **Allegato A** unito al presente atto, quale parte

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

integrante e sostanziale che si intende sostitutivo dell'Allegato A di cui al provvedimento di AUA in corso di validità, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta AREA 81 (C.F. FRNMHL72P26A726H e P.IVA 02892681202) con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), via Mulini n. 722 Loc. Savigno, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Mulini n. 722 Loc. Savigno, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 24/12/2019 (Prot. n. 66983) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, in seguito di precisazioni tecnico-impiantistiche sul funzionamento degli impianti e a seguito degli approfondimenti sullo scorrimento della linea di smaltimento delle acque reflue con conseguente certa identificazione del corpo ricettore.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3189 del 24/01/2020 (pratica SUAP n. 1510/19), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/01/2020 al PG/2020/11444 e confluito nella **Pratica SINADOC 3601/2020**, ha trasmesso la domanda di modifica non sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/154094 del 26/10/2020 ha trasmesso parere favorevole alle modifiche così come richieste, valutando le stesse come compatibili con la situazione

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

autorizzata e non sostanziali ai sensi dell'Art.2 comma 1 lett. g), così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico, preso atto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-5497 del 24/10/2018, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 28/11/2033**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.4.1.7 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 26/10/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto AREA 81

Comune di Valsamoggia (BO), via Dei Mulini n. 722 Loc. Savigno

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso tombato di raccolta acque meteoriche poi Torrente Samoggia) di acque reflue industriali costituito dall'unione di acque reflue industriali derivanti dall'attività di autolavaggio preventivamente trattate con impianti di depurazione a fanghi attivi, acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici della stazione carburanti preventivamente trattati mediante fossa imhoff e filtro batterico anaerobico e meteoriche di dilavamento delle superfici libere preventivamente trattate con impianto di disoleazione.

Dopo l'unione le acque prima di immettersi nel corpo idrico ricettore confluiscono in un pozzetto di raccolta ispezionabile.

Prescrizioni

1. **Lo scarico parziale costituito dalle acque reflue industriali derivanti dall'autolavaggio**, deve rispettare nel punto di controllo parziale sito subito a valle del sistema di trattamento delle acque di origine produttiva, i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza per gli scarichi in acque superficiali..
2. **Lo scarico parziale costituito dalle acque meteoriche di dilavamento** nel punto di controllo parziale a valle dell'impianto disoleatore deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza per gli scarichi in acque superficiali con particolare riferimento ai parametri Solidi Sospesi Totali ed Idrocarburi Totali.;
3. **Lo scarico parziale costituito dalle acque reflue domestiche** il punto di controllo parziale a valle del sistema di trattamento (fossa Imhoff e Filtro batterico anaerobico), ai sensi della D.G.R.1053/2003 e della DGR n.286 del 14/02/2005, non è soggetto a particolari limiti di accettabilità ma a sole prescrizioni gestionali e operative;

4. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
- Tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre ben individuabili ed accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
 - Siano effettuati autocontrolli semestrali sulle caratteristiche delle acque in uscita dallo **scarico parziale delle acque reflue industriali**, mediante analisi di un campione di acqua di scarico prelevata dal pozzetto di ispezione e campionamento secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente;
 - Siano effettuati, a cura di ditta specializzata, i periodici interventi, almeno a cadenza biennale, di manutenzione e pulizia del sistema di depurazione, delle fosse Imhoff, del filtro anaerobico e del disoleatore al fine di garantirne il buon rendimento, conservando idonea documentazione degli interventi effettuati (manutenzioni impianti, smaltimento fanghi ed oli, pulizia condotte, ecc...);
 - è vietato l'utilizzo della rete di raccolta delle acque meteoriche per scaricare acque reflue di origine diversa (acque produttive, domestiche o rifiuti liquidi);
 - a seguito di un'eventuale realizzazione di un nuovo ramo di pubblica fognatura a servizio della zona in cui sorge l'impianto, sia realizzato l'allacciamento alla fognatura delle acque reflue industriali e domestiche secondo le indicazioni, le modalità e la tempistica da concordarsi con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol;
 - Lo smaltimento dei materiali separati dal sistema di gestione acque meteoriche, e lo smaltimento dei fanghi di depurazione sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
5. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
6. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°200163 del 01/06/2009 CL 11.4.5/292/2009 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di modifica non sostanziale dell'AUA vigente (DET-AMB-2018-5497 del 24/10/2018) presentata dalla Ditta al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 24/12/2019 al prot.n. 66983

Pratica Sinadoc 3601/2020

Documento redatto in data 26/10/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.